



TRIBUNALE DI RAGUSA

Il giudice, dott. Francesco Rio, designato per la trattazione,

– letto il ricorso per la conferma, ex art. 19 del D.lgs. n. 14/2019, delle misure protettive ex art. 18 C.C.I.I. e la sospensione degli obblighi di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c., depositato nell'interesse di MARCUZZI S.r.l. con sede in Modica in Via Calanchi, 155/A (P. IVA 01619110883);

– osservato che il ricorrente ha formulato domanda di accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi con richiesta di misure protettive e cautelari, e che tale istanza è stata pubblicata in data 16/12/2026 nel registro delle imprese, unitamente all'accettazione dell'esperto;

– considerato che va fissata udienza ex art. 19 comma 3 CCII;

– considerato che ai sensi del comma 4 dell'art. 19 CCII il parere dell'esperto indipendente da esaminare in udienza riguarda la funzionalità delle misure richieste al buon esito delle trattative ed è volto a rappresentare le attività da svolgere al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale e/o economico finanziario, preservando, nella misura possibile, i posti di lavoro;

– ritenuto che tale locuzione normativa implichi che il parere dell'esperto verta anche:

a) sulla sussistenza di una struttura organizzativa, amministrativa e contabile adeguata in capo all'impresa ricorrente ex art. 2086 c.c.;

b) sul deposito di tutta la documentazione prescritta;

c) sul merito della documentazione in atti ed in particolare;

d) sull'esistenza di trattative tra il debitore ed i creditori;

e) sulla funzionalità delle M.P. richieste ad assicurare il buon esito delle trattative e quindi la congruità dei documenti depositati ed in particolare del piano di risanamento e dell'attestazione dell'imprenditore di risanabilità dell'impresa;

f) sull'incidenza delle M.P. sui diritti di terzi;

– rilevato che risulta depositata la documentazione richiesta dall'art. 19, comma 2, D.lgs. n. 14/2019;

P.Q.M.

1) Fissa l'udienza per la comparizione del ricorrente, dell'esperto e delle altre parti per il giorno 28/01/2026, alle ore 11.30, Tribunale di Ragusa, Piazza S. Giovanni, ex Palazzo INA, piano primo;

2) Manda a parte ricorrente per la notifica del ricorso e del presente decreto all'Esperto nominato entro tre giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

3) Manda a parte ricorrente per la notifica del ricorso e del presente decreto, entro venti giorni prima dell'udienza:

a) Ai creditori di cui all'elenco ex art. 19, comma 2, lett. c), al relativo indirizzo di posta elettronica certificata, o di posta elettronica non certificata per la quali sia verificata o verificabile la titolarità della singola casella;

b) Ai creditori specificatamente interessati dalle misure di protezione, come risultanti nell'elenco dei creditori allegato al ricorso, a mezzo posta elettronica certificata o, in alternativa, nelle forme del c.p.c.;

c) Ai terzi i cui diritti sono interessati dalle misure protettive o cautelari, a mezzo posta elettronica certificata o, in alternativa, nelle forme del c.p.c.;

4) Invita i creditori e gli altri terzi interessati a costituirsi telematicamente almeno tre giorni prima dell'udienza; i creditori e i terzi interessati che non intendono costituirsi formalmente nel giudizio possono inviare, entro quattro giorni prima dell'udienza, osservazioni e documentazioni alla Cancelleria;

5) Invita l'esperto nominato a depositare, entro tre giorni prima dell'udienza, una relazione sullo stato delle trattative, l'attività svolta e l'esito delle analisi di cui alla sezione III, punto 6.3, del Decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28.9.2021;

6) Dispone che il presente decreto sia pubblicato sul sito internet del Tribunale di Ragusa, nella sezione dedicata alle procedure concorsuali;

7) Ordina alla cancelleria di comunicare il provvedimento a parte ricorrente, al Pubblico Ministero ex art. 12 c. 3 CCII ed alla Camera di Commercio di Ragusa.

Si comunichi.

Ragusa, 19 dicembre 2025.

IL GIUDICE
dott. Francesco Rio

